



**Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera**  
**MANLIO ROSSI-DORIA**  
 AVELLINO

Via Filippo Visconti  
 CM: AVRH04000X - CF: 92035900643  
 PEO: AVRH04000X@istruzione.it - PEC: AVRH04000X@PEC.istruzione.it  
 WEB: alberghierorossidoria.edu.it - Tel. 0825 781817




IPSEOA "MANLIO ROSSI-DORIA"-AVELLINO  
 Prot. 0004673 del 16/04/2026  
 VII (Uscita)

A docenti a tempo determinato

A DSGA dott.ssa Genoveffa Rossetti

Per protocollo e pubblicazione

– Atti Cartella CIRCOLARI 2025 – 2026

– Sito web: Home > Novità > Le circolari >

> Circolari per personale scolastico

## Circolare 39

Oggetto: Ferie personale docente a tempo determinato

Si invita il personale docente con contratto a tempo determinato, con scadenza al 30/06/2026, a presentare richiesta di fruizione dei giorni di ferie, maturati e non ancora goduti durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.<sup>1</sup>

A tal proposito, si richiama l'attenzione sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) che sottolinea l'importanza di tale adempimento da parte del personale interessato<sup>2</sup>, come riportato in nota

Anche in riferimento alle note dell'USR per la Campania prot. n. 1904 del 10 gennaio 2025 e del MIM prot. n. 75233 del 27 marzo 2025, si consiglia il personale interessato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, tenendo conto dell'esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni già programmati e previsti dal Piano annuale delle attività

Pertanto, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile.

La presentazione della richiesta formale può essere effettuata attraverso l'applicazione *Argo personale > i miei dati > nuova richiesta assenza* **entro il 30 aprile 2026**.

<sup>1</sup> Riferimenti giurisprudenziali e amministrativi

- Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
- Art. 38 del CCNL –Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: "Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative."
- A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: "In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF–Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012–Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente.
- Indicazioni contenute nella
- Sentenza Cassazione n. 16715/24)

<sup>2</sup> La *Cassazione* afferma: *ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche), e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro*

**Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera**  
**MANLIO ROSSI-DORIA**  
AVELLINO

Via Filippo Visconti  
CM: AVRH04000X - CF: 92035900643  
PEO: [AVRH04000X@istruzione.it](mailto:AVRH04000X@istruzione.it) - PEC: [AVRH04000X@PEC.istruzione.it](mailto:AVRH04000X@PEC.istruzione.it)  
WEB: [alberghierorossidoria.edu.it](http://alberghierorossidoria.edu.it) - Tel. 0825 781817



Il contenuto della presente circolare non si estende al personale con contratto di supplenza breve.

Una corretta gestione delle ferie risulta fondamentale per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico e, al contempo, il benessere del personale in servizio.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD*